

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Stefano	CICIRETTI	- Presidente -
Dott. Alberto	SPANO'	- Consigliere -
Dott. Corrado	GUGLIELMUCCI	- Rel. Consigliere -
Dott. Pasquale	PICONE	- Consigliere -
Dott. Aldo	DE MATTEIS	- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

D. S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIALE DELLE MILIZIE 1, presso lo studio dell'avvocato EDOARDO
GHERA, che lo difende unitamente all'avvocato FRANCO JANNONI, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

A.B., elettivamente domiciliato in ROMA VIA MONTE ASOLONE, 8 presso lo studio dell'avvocato CARMINE
VERTICCHIO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato PIER LUIGI BOIOCCHI, giusto atto di omina
di nuovo difensore del 20/06/02;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 381/01 della Corte d'Appello di BRESCIA, depositata il 17/11/01 R.G.N. 758/2000 udita la
relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/07/04 dal Consigliere Dott. Corrado GUGLIELMUCCI;
udito l'Avvocato GHERA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Francesco SALZANO che ha concluso per il rigetto
del ricorso

Fatto

1- che la spa D. ha irrogato una sanzione disciplinare al sign. A.B., suo dipendente, giacche questi si era rifiutato, il
19.9.97, di procedere alla riparazione del motore cambio- stanghe- dell'impianto di laminazione- senza che fosse
fermato l'impianto stesso,

2- che egli ha quindi fatto ricorso al Pretore di Bergamo che ha nominato un c.t.u. per accertare se le misure adottate
dalla D., in relazione ad un intervento di riparazione che avveniva per la prima volta - e senza fermare l'impianto -
fossero idonee ad accertare l'incolumità del lavoratore che doveva provvedervi, ed ha annullato la sanzione irrogatagli;

3- che la Corte d'Appello di Brescia, con sentenza del 17.11.01, ha confermato la decisione di primo grado ritenendo
che

a- il Pretore si era attenuto, essenzialmente, alla c.t.u. la quale aveva rilevato che avendo la D. prescelto di non attenersi
all'art. 375 dpr 547/55 - che impone di fermare gli impianti - l'intervento di riparazione, con gli stessi in movimento si
presentava non privo di pericoli per chi doveva procedervi;

b- che il rischio, tutt'altro che generico, era rappresentato dal trasporto delle sbarre a mezzo di carro ponte senza che
come aveva rilevato il c.t.u.- risultassero adottate idonee misure per la gestione del rischio dovuto al passaggio di
carichi sospesi su chi effettuava l'intervento di riparazione;

c- che per evitare tale rischio non poteva farsi esclusivamente affidamento sulle segnalazioni acustiche che, in
adempiimento di una norma antinfortunistica specifica, dovevano essere emesse al passaggio del carro ponte ;

d- che l'essersi attenuto alla osservanza di norme antinfortunistiche specifiche (art 169, 181, 186, dpr. 547/55) non
poneva il datore di lavoro al riparo da responsabilità quando, come nel caso di specie, risulti violato il precetto di cui
all'at. 2087 cc.;

e- non aveva alcun rilievo accertare se il riscontrato pericolo di fuoruscita del mandrino fosse attuale o remoto;

4- La spa D. chiede la cassazione della sentenza con ricorso sostenuto da un unico articolato motivo cui il sign. A.B.
resiste con controricorso; le parti hanno presentato memoria.

Diritto

1- che con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli art. 2104, 2106, 2087, 1175, e
1375 c, nonché degli art. 169, 181, 186, 375 dpr. 547/;

1.1- la censura si presenta articolata nei seguenti punti:

a- il giudice d'appello non ha dato alcuna risposta in relazione ad una questione fondamentale posta da essa ricorrente :
la valutazione di rischi del tutto generici da parte del c.t.u., senza una concreta ponderazione di quelli propri
dell'operazione da effettuarsi dal lavoratore, nonché la valutazione delle misure adottate in un'ottica di travisamento dei
fatti fondata su un sinistro ipoteticamente accaduto, anziché sulla idoneità a prevenire i rischi specifici dell'operazione,
alla stregua delle misure adottate; non è stato allegato e provato che l'uso del carro ponte avrebbe comportato per il

lavoratore un rischio diverso o maggiore rispetto a quello che corrono gli altri lavoratori;
b- il datore di lavoro aveva adottato tutte le cautele che in base all'esperienza o alla tecnica in quel particolare settore configurano la massima sicurezza tecnicamente fattibile, misure che possono essere anche quelle che il datore di lavoro pone in essere sulla scorta delle proprie esperienze dalle conoscenze acquisite dalla realtà ed il lavoratore aveva quindi il dovere di ottemperare alla sua prestazione ;

c- l'istruttoria aveva comprovato la sufficienza della segnalazione acustica per prevenire i rischi connessi al passaggio del carro ponte.

d- è contraddittorio riconoscere l'idoneità delle misure adottate dalla ricorrente in ottemperanza alla legge e poi riconoscere l'esistenza di particolari rischi connessi all'uso del carro ponte ed alla inidoneità della segnalazione acustica del - suo passaggio con una conseguente inadeguata gestione del pericolo di caduta di barre trasportate dallo stesso; e - l'applicazione delle norme antinfortunistiche per i carichi rende inapplicabile l'art. 2087 cc che è , per l'appunto, norma residuale;

2- che, in definitiva, in ordine logico giuridico, i punti nodali della censura sono così individuabili:
a- l'adozione delle specifiche norme infortunistiche sui carichi sospesi esaurisce l'obbligo del datore di lavoro di tutelare l'integrità psico- fisica del lavoratore, e non lascia spazio ad ulteriori adempimenti che troverebbero titolo nel 2087 cc.;
b- la c.t.u. risulta ispirata ad una logica astratta che non ha tenuto in alcun conto la specifica esperienza della datrice di lavoro quale garanzia della idoneità delle cautele adottate;

3- che entrambi i predetti profili di censura risultano infondati;

3.1- che, quanto al primo, relativo alla esaustività dell'adozione di specifiche norme infortunistiche -dalla quale non residuerebbe spazio alcuno per gli obblighi atipici previsti dall'art. 2087 cc.- va rilevato come entrambe queste misure- quelle specifiche e quelle atipiche- concorrano rispetto alla tutela del bene protetto - rappresentato dalla tutela dell'integrità psico -fisica del lavoratore (14645/03, 11351/03);

3.2- che le norme specifiche antinfortunistiche rappresentano lo standard minimale richiesto dal legislatore per la tutela della sicurezza del lavoratore, sicché ai suoi fini, vanno - proprio per la natura di «norma di chiusura» dell'art. 2087 cc. - adottate tutte quelle misure che la specificità del rischio cui egli sia esposto impongano; atteso che la sicurezza del lavoratore costituisce un bene di rilevanza costituzionale (art. 41 comma 2 che espressamente impone limiti all'iniziativa privata per la sicurezza) che impone- a chi si avvalga di una prestazione lavorativa eseguita in stato di subordinazione - di anteporre al proprio (legittimo) profitto - la sicurezza di chi tale prestazione esegua, adottando ogni cautela che lo specifico contesto lavorativo richieda;

3- che, quanto al secondo profilo, esso postula la superiorità dell'esperienza della ricorrente rispetto alle valutazioni fatte dal c.t.u. - cui la decisione impugnata si è attenuta - che aveva ritenuto non adeguato la gestione del rischio derivante dall'uso del carro ponte; sicché essa si traduce in una critica della stessa;

4- che secondo l'indirizzo consolidato di questa Corte (11467/02, 83/01, 225/00; 630/98) - formatosi in materia di prestazioni previdenziali derivanti da patologie dell'assicurato - le conclusioni del consulente tecnico di ufficio sulle quali si fonda la sentenza impugnata possono essere contestate in sede di legittimità se le relative censure contengano la denuncia di una documentata devianza dai canoni fondamentali della scienza medico-legale, o dai protocolli praticati per particolari assicurazioni sociali, che, in quanto tale, costituisce un vero e proprio vizio della logica medico-legale e rientra fra i vizi deducibili con ricorso per cassazione ex art 360 n. 5 cpc., in mancanza di detti elementi le censure configurano un mero dissenso diagnostico e, quindi sono inammissibili in sede di legittimità;

5- che non v'è ragione perché la predetta regola non trovi applicazione ogni qualvolta la c.t.u. si basi su una specifica logica fondata su dati scientifici e di esperienza propria di un determinato settore- assimilandosi, per l'appunto, detta logica alle regole fondamentali di determinate scienze o processi pragmatici, come nel caso di specie;

6- che l'asserita superiorità dell'esperienza della ricorrente rispetto alle valutazioni effettuate dal c.t.u. non denunciano una documentata devianza della logica che presiede all'elaborato peritale e costituiscono, pertanto, un mero dissenso rispetto allo stesso inammissibile in sede di legittimità;

7- che il ricorso va, pertanto, rigettato e la ricorrente va condannata a rivalere la controparte delle spese di lite;

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese liquidate in 7,00 oltre 4.000,00 per onorari.

Roma 6 luglio 2004

DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL30 AGO. 2004